

LA LEGGE DI STABILITA' 2016 E LE NOVITA' IN MATERIA DI FISCALITA' INTERNAZIONALE

La Legge di Stabilità 2016 - L. n. 208 del 28.12.2015 – ha introdotto rilevanti novità in materia di fiscalità internazionale che avranno ricadute importanti sui clienti degli studi professionali.

Si occupano di introdurre le modifiche i comma dal 142 al 147 dell'art. 1 della legge citata.

- ABROGAZIONE INDEDUCIBILITÀ COSTI CD. BLACK LIST

Viene così abrogata la normativa in materia di indeducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (co. 142 lett. a) abroga i co. 10, 11 e 12 dell'art. 110 del TUIR).

Dopo le già numerose variazioni introdotte alla norma dal Decreto Internazionalizzazione – D. Lgs. n. 147/2015 – la materia sembra non avere pace, infatti all'abrogazione, effettiva con decorrenza dall'esercizio di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, della normativa suddetta, ora, per la deducibilità dei costi cd. Black List, occorre fare riferimento alle norme previste dagli artt. 109 e 110 del Tuir, in attesa che i previsti provvedimenti dal co. 147, (decreto del MEF per i criteri generali di controllo e Provvedimento Direttore AE per fissare le modalità attuative dei presidi che saranno individuati dal MEF) intervengano a definire il trattamento della materia, ci si augura in maniera semplificata rispetto agli adempimenti abrogati.

- MODIFICA CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA

Il co. 142 lett. b) n. 2. prevede a sostituire il tormentato co. 4 dell'art. 167 del Tuir, precisando che l'individuazione dei regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori, si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

Si stabilisce così un criterio univoco di determinazione della cosiddetta fiscalità privilegiata, che ora vale non soltanto per gli Stati o territori, ma anche per eventuali regimi speciali esistenti in Paesi o territori ove la tassazione ordinaria sia superiore al livello nominale richiesto dalla norma.

Si compie così il passaggio dall'approccio giurisdizionale all'approccio transazionale.

Anche qui si resta in attesa del Provvedimento del Direttore AE che dovrebbe individuare, seppure in maniera non esaustiva, i regimi ritenuti speciali perchè a fiscalità privilegiata.

- COLLEGAMENTO FRA IL NUOVO CRITERIO E SUPERAMENTO DELLE BLACK LIST SINORA CONOSCIUTE

Il co. 143 precisa che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167 co. 4, il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui al co. 4 dell'art. 167 come da ultimo modificato dal co. 142.

- MODIFICA ALIQUOTA BASE PER LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO IN STATI O REGIMI A FISCALITA' PRIVILEGIATA

Il co. 142 lett b) n. 3. modifica il co. 6 dell'art. 167 ed introduce quale aliquota minima da applicare in caso di tassazione per trasparenza, quella non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società (ad oggi il 27,5% ma se rispettate le condizioni di pareggio del bilancio, al 24% dal 1.1.2017).

- ESTENSIONE DISCIPLINA CFC AI PAESI UE ED SEE CON I QUALI L'ITALIA ABBIA STIPULATO ACCORDI CHE ASSICURINO EFFETTIVO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

La disciplina CFC di cui all'art. 167 del Tuir si applica anche a soggetti localizzati in questi Paesi (UE ed SEE, pur in costanza di accordo che consente scambio di informazioni adeguato) ma solo in presenza congiunta delle due condizioni di cui al co. 8 dell'art. 167 (livello di tassazione inferiore al 50% e produzione di ricavi superiori al 50% provenienti da passive income).

- INTRODUZIONE DEL CBCR (COUNTRY BY COUNTRY REPORT) PER SOCIETA' MULTINAZIONALI

Il co. 145 introduce l'obbligo di predisporre e presentare annualmente un rendiconto Paese per Paese che riporti ricavi e utili lordi, imposte pagate e maturate, con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva.

DR. MAURO FINIGUERRA